



***Cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente
per duplice iscrizione***

Prot. n. 666

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n.1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Visti gli atti d'ufficio;

Atteso che la cittadina spagnola ARELLANO CADENA SANDRA ISABEL, nata a Quito (Ecuador) il 13-08-1984, risulta iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente sin dal 22-07-2014, con abitazione in Contrada Terrabianca n.46/A p.Terra, a seguito di immigrazione da Perugia (PG);

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Civitanova Marche (MC), dalla quale risulta che la medesima cittadina è iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente di quel Comune dal 27-08-2019, con provenienza dall'estero (Spagna), ed è tuttora ivi residente in Via Ruffini 12;

Visto l'accertamento effettuato dall'Ufficio di Polizia Municipale all'indirizzo Contrada Terrabianca n.46/A p. Terra, dal quale risulta che la suddetta cittadina non ha più la dimora abituale nel Comune da circa 3 anni e che la medesima abitazione risulta attualmente occupata da altre persone residenti;

Accertato che, nella fattispecie, si è in presenza di una duplice iscrizione anagrafica e che, pertanto, si debba procedere alla cancellazione della cittadina sopra generalizzata dall'Anagrafe della Popolazione residente di questo Comune, in quanto la medesima non ha più qui la dimora abituale da circa 3 anni;

DISPONE

la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente di ARELLANO CADENA SANDRA ISABEL, nata a Quito (Ecuador) il 13-08-1984, con decorrenza dal 27-08-2019, per le motivazioni richiamate in premessa;

DISPONE che il presente provvedimento venga notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 20 giorni.

AVVERTE che:

- a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso al Sig. Prefetto della Provincia di Fermo, entro 30 giorni dalla notificazione (artt.1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- responsabile del procedimento è il sottoscritto - Ufficiale di Anagrafe delegato.

Servigliano, li 25-01-2021



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Matteo Bartolozzi